



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 90
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE MALGHE.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Busana Pietro

Mezzanotte Mirco

Pace Mauro

Tessaro Annalisa

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 90 dd. 01/10/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE MALGHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Giunta provinciale con provvedimento n. 708 di data 4 maggio 2015 ha definito i criteri e le modalità per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni trentini; tale operazione è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 413:

“La Provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva una operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazione di fondi ai comuni.

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), articolo 22, “Estinzione anticipata dei mutui dei comuni”:

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

3. omissis

Rilevato che dalla combinata lettura delle predette disposizioni normative e tenuto conto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con il citato provvedimento, assunto d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'operazione di estinzione anticipata dei mutui assume la caratteristica di una operazione di sistema, funzionale al conseguimento di un beneficio complessivo sulla finanza pubblica provinciale, purché la stessa non evidenzii uno svantaggio finanziario a carico delle singole posizioni debitorie del comune. Si connota inoltre delle seguenti caratteristiche:

- ha carattere vincolante per gli enti locali;
- è neutra ai fini del patto di stabilità;
- la Provincia si fa carico degli oneri derivanti dall'operazioni di estinzione anticipata;

Rilevato inoltre che il provvedimento individua inoltre le caratteristiche dei mutui oggetto di estinzione per cui

- sono oggetto di estinzione anticipata i mutui contratti dai comuni, con esclusione di quelli assunti con Cassa del Trentino S.p.A., essendo caratterizzati da aspetti tecnico-finanziari che non ne rendono conveniente l'estinzione anticipata;
- sono escluse da detta operazione altre operazioni di indebitamento quali quelle derivanti dall'utilizzo di fondi di rotazione provinciali;
- sono inoltre esclusi i mutui che non presentano una convenienza economica all'estinzione anticipata poiché il valore dell'indennizzo risulta superiore al valore attuale degli interessi che residuano dal piano di ammortamento;
- sono inclusi nell'operazione di estinzione anticipata anche i mutui contratti ad un tasso di interesse pari a zero la cui estinzione non comporta il pagamento di un indennizzo;
- i mutui oggetto di estinzione, come sopra identificati, devono risultare in ammortamento al 31.12.2014 con scadenza non antecedente al 31.12.2015.

Preso atto che, come precisato dai criteri attuativi:

- l'operazione di estinzione anticipata deve concludersi entro il 31/12/2015 con scadenze diverse a seconda dell'istituto di credito con il quale sono stati contratti i mutui. In particolare entro il primo semestre sono stati estinti i mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, i mutui contratti con Mediocredito, una prima parte di mutui con Unicredit e i mutui contratti con i Bim che presentano una rata semestrale con scadenza 30/06/2015 mentre gli altri mutui saranno estinti entro il 31/12/2015.
- ai fini della verifica circa il minore valore dell'indennizzo rispetto al valore attuale degli interessi residui, il valore attuale degli interessi residui viene calcolato prendendo a riferimento i tassi “Rendistato” pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-mef/rendistato-rendiob/> e riferiti all'ultimo mese disponibile antecedente a quello in cui avviene l'estinzione anticipata.

- la convenienza all'effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata si avrà qualora il valore attuale degli interessi futuri - determinato secondo le modalità sopra descritte – risulti superiore od uguale all'indennizzo richiesto. Nel caso in cui il valore attuale degli interessi futuri fosse inferiore al valore dell'indennizzo richiesto l'operazione di estinzione anticipata non dovrà essere effettuata;
- per i mutui assunti presso la Cassa DD.PP, come meglio specificato nel provvedimento della Giunta provinciale, risulta che il valore dell'indennizzo richiesto in sede di estinzione anticipata è volto a rendere conveniente/neutra l'operazione stessa, non superando il valore attuale degli interessi residui; ne consegue che per i mutui assunti con tale Istituto non è necessario effettuare la valutazione economica da parte dell'Ente in quanto l'amministrazione provinciale, come precisato nelle proprie comunicazioni, ha provveduto ad effettuare una analisi dei dati su un campione rappresentativo di posizioni, dalla quale risulta che il valore dell'indennizzo richiesto in sede di estinzione anticipata è volto a rendere conveniente/neutra l'operazione stessa, non superando il valore attuale degli interessi residui.
- la verifica della convenienza, nei termini sopra descritti, non si richiede per i mutui contratti con i Consorzi Bim non essendo l'operazione di estinzione anticipata caratterizzata dalla corresponsione di indennizzi.

Preso altresì atto che:

- l'operazione di estinzione anticipata dei mutui trova allocazione nel bilancio di previsione 2015 approvato dal consiglio comunale in data 12/03/2015 con provvedimento n. 7.
- il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta Comunale in quanto atto di programmazione gestionale di bilancio.

Ritenuto quindi necessario procedere, entro il 31 dicembre 2015, all'estinzione anticipata dei mutui riportati negli allegati al presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Preso atto che ai sensi dell'art. 12 del contratto di mutuo, Rep. n. 480 dd. 25/09/2012, stipulato fra la Cassa Rurale di Castello Tesino ora Cassa Rurale Valsugana e Tesino, il Comune ha facoltà di estinguere in tutto o in parte il debito anticipatamente corrispondendo però alla Cassa Rurale mutuante il compenso dell'1% sul capitale anticipatamente restituito a titolo di indennizzo.

Tenuto conto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Vista la circolare del Servizio Autonomie Locali della PAT di data 04/05/2015 n. 8.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 708 di data 04/05/2015.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'estinzione anticipata del mutuo, contratto con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino, per il finanziamento dei lavori di adeguamento igienico sanitario, potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto a servizio delle malghe meglio descritto nell'allegato elenco che, firmato dal Segretario comunale, forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti per procedere all'estinzione anticipata del mutuo, ivi compreso l'invio di copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia e agli Istituti di credito interessati;
3. di dare atto che l'operazione di estinzione anticipata trova allocazione nel bilancio di previsione nella parte entrate alla risorsa 4.03.1976 (cap. 4051) e nella parte uscite all'intervento n. 3.01.0303 (cap. 4051).
4. di dare atto che l'operazione di estinzione anticipata deve risultare neutra ai fini del patto di stabilità.
5. di dichiarare la presente, con votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **05/10/2015** al **15/10/2015** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

Allegato
alla deliberazione della Giunta comunale
n. 90 dd. 01/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

DENOMINAZIONE COMUNE
CINTE TESINO

[illegible]